



COMUNE DI ROCCHETTA E CROCE

(Provincia di Caserta)

IMPOSTA UNICA COMUNALE (I.U.C.) 2019

Egr. Contribuente,
anche per l'anno 2019 è in vigore l'imposta unica comunale (IUC), che si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile (seppure con le modifiche introdotte dalla Legge n. 208 del 28/12/2015), e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore.

La disciplina di riferimento della IUC è contenuta nella legge 27 dicembre 2013, n. 147 (a cui, tuttavia, sono state apportate diverse modifiche tra cui, da ultimo, la L. n. 208/2015) ed è integrata dallo specifico Regolamento approvato dal Comune e pubblicato sul sito informatico del Ministero delle finanze.

IMU

Ai fini IMU resta salva la disciplina di cui all'art. 1, comma 13, del Decreto-legge 6 dicembre 2011 n. 201 e successive modificazioni ed integrazioni.

ALIQUOTE.

- **4 per mille (Abitazione principale** e relative pertinenze, per le sole categorie catastali **A/1, A/8 o A/9**).
E' prevista una detrazione di € 200,00 per tali unità immobiliari, rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione. Se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.
- **7,6 per mille (Immobili diversi dall'abitazione principale, altri fabbricati, aree edificabili)**
- **10,6 per mille (Unità immobiliari ad uso produttivo appartenente al gruppo catastale D)**
- **2,0 per mille (fabbricati rurali ad uso strumentale)**

AGEVOLAZIONI/ESENZIONI. Sono previste dall'art. 9, comma 8, del D. Lgs. 14/3/2011, n. 23 edell'art.1, comma 10, della Legge n.208/2015 (Legge di Stabilità anno 2016)

ASSIMILAZIONI ALL'ABITAZIONE PRINCIPALE. Sono previste dall'art. 13, comma 2 del D.L. 201/2011, come succ. modificato e integrato.

(Cooperative edilizie a proprietà indivisa, alloggi sociali; casa coniugale assegnata al coniuge; unica unità immobiliare del personale delle Forze armate e similari; unità immobiliare adibita ad abitazione principale da anziani o disabili residenti in istituti di ricovero come previsto nel regolamento; unità immobiliare adibita ad abitazione principale da cittadini italiani non residenti nel territorio, titolari di pensione estera). In tali casi occorre presentare apposita dichiarazione, utilizzando il modello approvato dal Ministero dell'economia e delle finanze.

COMODATO GRATUITO IUC 2017. E' prevista una riduzione del 50% della base imponibile per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato (il contratto va stipulato e registrato in forma scritta presso qualsiasi ufficio dell'Agenzia delle Entrate entro 20 giorni dalla sottoscrizione) e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale.

FABBRICATI RURALI: Sono esenti i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, ubicati nei comuni classificati montani o parzialmente montani di cui all'elenco dei comuni italiani predisposto dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT). In tale elenco il comune di Rocchetta e Croce, risulta **ESENTE**

TERRENI AGRICOLI: A decorrere dall'anno 2016 sono esenti IMU i terreni agricoli nei comuni presenti nella Circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta Ufficiale n. 141 del 18 giugno 1993. Se il comune nella Circolare 9/1993 risulta parzialmente delimitato (PD) l'esenzione si applica solo ai terreni che rientrano nella parziale delimitazione. Considerando che il comune di Rocchetta e Croce è inserito nella circolare 9/93, i terreni agricoli risultano **ESENTI**.

COME SI DETERMINA IL TRIBUTO - MOLTIPLICATORI

BASE IMPONIBILE. Per i fabbricati iscritti in catasto la base imponibile è determinata applicando alle rendite risultanti in catasto, vigenti al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutate del 5%, i seguenti moltiplicatori:

160 per i fabbricati del gruppo catastale A (esclusi A/10) e delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7;

140 per i fabbricati del gruppo catastale B e delle categorie catastali C/3, C/4 e C/5;

80 per i fabbricati delle categorie catastali D/5 e A/10;

65 per i fabbricati del gruppo catastale D (ad eccezione della categoria catastale D/5);

55 per i fabbricati della categoria catastale C/1.

135 per i terreni agricoli

Per i fabbricati d'interesse storico o artistico e per i fabbricati inagibili inabitabili e di fatto non utilizzati, la base imponibile è ridotta del 50%, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. Per le aree fabbricabili il valore è costituito da quello venale in comune commercio all'1/1/2019.

QUANDO E COME SI VERSA. INFORMAZIONI PER IL PAGAMENTO

SCADENZE: 1^ RATA 17 GIUGNO (ACCONTO); 2^ RATA 16 DICEMBRE (SALDO)

SISTEMI DI PAGAMENTO:

- MODELLO F24 (disponibile presso le banche, Poste Italiane Spa, sito PubbliAlifana)

CODICE CATASTALE COMUNE DI ROCCHETTA E CROCE: H459

CODICI TRIBUTO:

Altri fabbricati (QUOTA COMUNE)	3918	-
Abitazioni principali classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 (QUOTA COMUNE)	3912	-
Fabbricati rurali ad uso strumentale (QUOTA COMUNE)	3913	-
Aree fabbricabili (QUOTA COMUNE)	3916	-
Fabbricati ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D (quota Stato)	3930	-
Terreni agricoli	3914	-

QUANDO E COME SI EFFETTUA LA DICHIARAZIONE

La dichiarazione va presentata entro il **30 giugno** dell'anno successivo quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi sempre che non si verifichino modificazioni dei dati ed elementi dichiarati. I modelli di dichiarazione sono disponibili, sul sito del concessionario della riscossione www.pubblialifana.it e sul sito Internet del Ministero dell'economia e delle finanze www.finanze.gov.it in versione PDF editabile e possono essere utilizzati.

RELATIVAMENTE ALLE ALTRE COMPONENTI DELLA IUC, SI PRECISA QUANTO SEGUE:

TASI	<p>ATTENZIONE: IN BASE ALL'ART. 1, COMMA 14 DELLA L.208/2015 LA TASI NON E' DOVUTA PER I TERRENI AGRICOLI E LE ABITAZIONI PRINCIPALI come definite ai sensi dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13, comma 2, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9. L'esenzione si applica anche per la quota dovuta dai soggetti diversi dai possessori che utilizzano l'immobile come abitazione principale (ad es. affittuari). SCADENZE: 1^ RATA 17 GIUGNO (ACCONTO); 2^ RATA 16 DICEMBRE (SALDO)</p> <p>ALIQUOTE.</p> <ul style="list-style-type: none">- 1,5 per mille abitazioni principali e relative pertinenze nelle cat. Catastali A/1 – A/8 – A/9- 1,5 per mille tutti i fabbricati e le unità immobiliari diverse dall'abitazione principale ad esclusione della cat. D- 1,5 per mille Aree fabbricabili- 1,0 per mille per i fabbricati rurali ad uso strumentale
TARI	<p>GLI AVVISI DI PAGAMENTO DELLA TASSA RIFIUTI 2019 (TARI), CON L'INDICAZIONE DELL'IMPORTO DOVUTO, DELLE TARIFFE APPLICATE E CORREDATI DAL RELATIVO MODELLO DI PAGAMENTO, VERRANNO RECAPITATI SINGOLARMENTE A CASA DI CIASCUN CONTRIBUENTE. IN CASO DI MANCATA RICEZIONE DELL'AVVISO, I CONTRIBUENTI POTRANNO RIVOLGERSI AI RECAPITI SOTTOINDICATI, PER QUALSIASI COPIA O CHIARIMENTO.</p>

Per info:

- Ufficio PubbliAlifana S.r.l. presso il Comune di Rocchetta e Croce il Giovedì dalle ore 8:30 alle ore 10:00;
- 0823/543163 - fax 0823/913543 e-mail: pubblialifana@pubblialifana.it PEC: ufficio@pec.pubblialifana.it - Sito internet: www.pubblialifana.it